

COMUNE DI ORTEZZANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 1 - FINALITA'

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa valorizza le libere forme associative.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, culturale, sanitario e assistenziale, ambientale, dello sport, del turismo, della promozione del benessere della popolazione, della promozione e della crescita della persona e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali di volontariato sia singolo che associato nelle diverse forme, come previsto dalla legge quadro sul volontariato.
3. Una delle forme di attuazione alla valorizzazione di cui al precedente comma 1 consiste nel mettere a disposizione, in forma sia occasionale che continuativa, i beni ed attrezzature di proprietà comunale indicati nel successivo art.2.

Articolo 2 – INDIVIDUAZIONE BENI

1. Sono suscettibili di assegnazione i seguenti beni:

Nell'edificio Comunale:

- Sala "Tomassini"
- Biblioteca "Giuseppe Carboni" Sala lettura
- Sala Mostre piano terra

Nell'edificio scolastico

- Sala "Romolo Savini"
- Palestra (previo parere Istituto Comprensivo)

Nell'edificio "Ex Calzaturificio"

- Sala polivalente
- Cucina

Attrezzature:

- Video proiettore
- Impianto di amplificazione
- Palco per spettacoli

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beni di cui all'art.2 sono messi a disposizione di associazioni, gruppi (anche temporaneamente costituiti), parrocchie, comitati, enti e singoli cittadini. Condizione essenziale è che l'utilizzo sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento in ordine alla destinazione dei vari locali ed attrezzature e che le attività svolte siano attinenti alle finalità generali e non abbiano scopi commerciali e/o privati.
2. Tutti gli utenti, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad un corretto comportamento ed all'osservanza del presente regolamento, pena l'allontanamento dalle attività e fatta salva, per casi particolarmente gravi, la relativa segnalazione ai competenti organi di P.S.

3. Nelle diverse attività può essere prevista una contribuzione dell'utenza al costo di organizzazione della stessa.

Art.4 – MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il Comune mette a disposizione i beni in forma occasionale o continuativa.
2. I partiti, i gruppi politici e/o sindacali potranno usufruire dei beni solo in forma occasionale.

Art. 5 - USO OCCASIONALE LOCALI

1. L'uso occasionale (da intendersi esaurito nell'arco massimo di n. 3 giornate) è concesso dal Responsabile del Servizio previa istanza scritta da presentarsi almeno **4 giorni prima** della manifestazione/riunione sul modulo predisposto dall'ufficio nel quale il Presidente o Responsabile del gruppo deve indicare le proprie generalità, l'uso che intende fare del bene, il giorno e l'orario di utilizzo, **l'impegno a consegnarlo in perfetto ordine ed efficienza, le modalità di consegna e ritiro delle chiavi** e previo eventuale versamento del rimborso spese.
2. In caso di più richieste per lo stesso giorno e per l'utilizzo dello stesso bene sarà data precedenza a quella pervenuta prima al protocollo del Comune, salvi gli accordi tra i vari richiedenti, con priorità riservata, in ogni caso, per le riunioni programmate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – USO CONTINUATIVO LOCALI

1. L'uso continuativo dei locali messi a disposizione (solo la palestra presso l'edificio scolastico) è concesso con provvedimento del Responsabile del servizio, di norma per un periodo di anni 1 rinnovabile con atto espresso.
3. L'istanza scritta deve essere presentata, entro il 31 AGOSTO, di ogni anno al fine della predisposizione del calendario delle attività sportive.
4. La domanda dovrà essere presentata sul modulo predisposto dall'ufficio, allegato sub A), da parte del Presidente o Responsabile del gruppo/ Associazione.

Art. 7 – OBBLIGHI

1. I locali oggetto della concessione in uso sono consegnati nello stato d'uso in cui si trovano ed al termine devono essere riconsegnati in perfetto ordine e nello stesso stato in cui sono stati consegnati, liberi da ogni cosa di proprietà del concessionario. Qualora i locali fossero lasciati sporchi, con le finestre aperte, con le luci e/o gli impianti accesi, si provvederà ad addebitare al richiedente le conseguenti spese per la pulizia necessaria e per i maggiori consumi.
2. E' fatto divieto di utilizzare i locali per usi diversi da quelli consentiti con il provvedimento di concessione. E' fatto altresì obbligo di condurre le attività nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti di chiunque.
3. Il concessionario assume personalmente e solidamente la responsabilità, per la durata della concessione in usi dei locali comunali, dei beni mobili e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali stessi ed è tenuto ad adoperarsi affinché non vengano recati danni di sorta alcuna.
4. Qualsiasi danno arrecato all'immobile, agli arredi o alle attrezzature, deve essere immediatamente rifuso dal concessionario previa definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione comunale su stima peritale effettuata in contraddittorio.

5. Le modifiche e le migliorie degli impianti, con le relative spese in conto capitale, sostenute dal concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale e le opere saranno considerate proprietà del Comune.

6. La concessione potrà essere immediatamente revocata a fronte di inadempienze da parte del concessionario.

Art. 8 – UTILIZZO ATTREZZATURE

1. La gestione dell'utilizzo delle seguenti attrezzature è concessa solo in via occasionale:

- Video proiettore
- Impianto di amplificazione
- Palco per spettacoli

2. L'istanza scritta deve essere presentata presso gli uffici comunali, di norma almeno 15 giorni prima della manifestazione, sul modulo predisposto dall'ufficio, allegato sub A), da parte del Presidente o Responsabile del gruppo.

3. Con la sottoscrizione dell'istanza il concessionario assume gli obblighi previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

4. Gli eventuali rimborsi spese saranno percepiti e gestiti dal Comune al fine di rinnovare le attrezzature e/o di provvedere alla loro manutenzione.

Art. 9 – SUDDIVISIONE SPESE

1. La Giunta Comunale stabilirà con proprio provvedimento:

- l'ammontare del rimborso spese per l'uso continuativo dei locali di cui all'art. 3;
- l'ammontare del rimborso spese per l'uso occasionale dei locali di cui all'art. 3 da parte di gruppi, associazioni e privati cittadini nei casi previsti all'art. 11;
- l'eventuale ammontare del rimborso spese per l'uso occasionale delle attrezzature;

2. L'Amministrazione Comunale, a fronte di tale rimborso, assume a proprio carico le spese di illuminazione e riscaldamento, nonché le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.

3. Restano a carico e a cura degli utilizzatori gli oneri per la pulizia dei locali.

4. Per l'uso continuativo i richiedenti dovranno versare, a mezzo conto corrente postale, un importo corrispondente al 50% dell'intera somma dovuta almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e presentare all'ufficio l'attestazione del pagamento. Il saldo sarà effettuato al termine del periodo di utilizzo.

Art. 10 – TIPOLOGIE DI CONCESSIONE

1. I locali potranno essere concessi in uso gratuitamente alle associazioni, gruppi (anche temporaneamente costituiti), parrocchie, comitati, enti e singoli cittadini del comune di Ortezzano per lo svolgimento gratuito della propria attività istituzionale e per attività a favore di tutti i cittadini, purché tali attività non siano a scopo di lucro.

2. Potranno inoltre essere concessi in uso gratuito i locali per riunioni, assemblee pubbliche o corsi che abbiano il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Per tali iniziative nella richiesta il promotore deve evidenziare l'effettiva assenza di lucro.

3. I locali potranno essere concessi con richiesta di rimborso spese alle associazioni, gruppi (anche temporaneamente costituiti), parrocchie, comitati, enti e singoli cittadini

del comune di Ortezzano per lo svolgimento di attività fatte con scopo di lucro o esclusivamente private

4. Le attrezzature di cui all'art. 3 possono essere concesse in comodato gratuito per finalità pubbliche, per lavori di pubblica utilità o per attività ad alto valore morale o particolarmente rilevanti nell'ambito della promozione della crescita sociale e culturale della collettività.

5. L'uso continuativo della palestra è concesso solo previo rimborso spese.

Art.11 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Gli immobili e le strutture fisse sono coperti da assicurazione a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune di Ortezzano è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare a terzi o a componenti l'Associazione o Gruppo connessi allo svolgimento dell'attività.

3. La dichiarazione di esonero deve essere sottoscritta al momento della richiesta di utilizzo dell'immobile.

Art. 12 – RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Il Comune di Ortezzano resta esonerato, ad ogni effetto, da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta in ordine allo svolgimento di manifestazioni, tornei organizzati.

2. L'utilizzo del palco per spettacoli prevede l'onere, a carico del richiedente, della redazione del certificato di regolare montaggio redatto da tecnico abilitato.

3. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento e per proprie motivate esigenze d'istituto, con particolare riferimento alla normativa prevista dalla legge 24.02.1992, n. 255 in materia di Protezione Civile, disporre l'utilizzo dei beni, in deroga al presente regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale, mediante proprio personale, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento che nelle sale comunali sia sempre tutto in perfetto stato d'uso.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.